

Il *coding* nella formazione degli “innovatori”, i docenti neo-assunti

Serafina Patrizia Scerra
Dirigente Scolastico

Per parlare della formazione dei docenti neo-assunti, non si può prescindere dal Decreto del 10 settembre 2010, n. 249, contenente il Regolamento che definisce la disciplina, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In base all'art. 2, comma 1 del suddetto regolamento, la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie affinché gli allievi raggiungano i risultati di apprendimento ordinamentali. L'unitarietà della funzione docente, si completa con l'acquisizione delle competenze mirate a sviluppa-



re e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (art. 2, comma 2 D. M. 10/09/2010, n. 249). I percorsi formativi prevedono:

1. per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico⁽¹⁾ comprensivo di tirocinio da av-

viare, a partire dal secondo anno di corso;

2. per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo;
3. per l'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado un corso di

diploma accademico di II livello e un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

Parte integrante dei percorsi formativi è l'acquisizione delle seguenti competenze:

1. competenze linguistiche validate e certificate di lingua inglese di livello B2, previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa;
2. competenze digitali, previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, per l'utilizzo dei linguaggi multimediali, dei contenuti digitali e dei laboratori virtuali;
3. competenze didattiche, atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni).

I percorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e quelli preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, nelle stesse scuole, prevedono periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche statali, incompatibili con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca o ad altri corsi che diano diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero. Il monitoraggio dei percorsi formativi è assicurato dal MIUR che può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istru-

zione e formazione (INVALSI). I docenti neoassunti, oggi definiti *innovatori*, sono tenuti a svolgere l'anno di formazione che ha la durata di 180 giorni (150 per le lavoratrici madri che hanno usufruito di congedo obbligatorio) e si sviluppa in maniera integrata, attraverso incontri in presenza con i direttori dei corsi e momenti di tutoring e online, in autoapprendimento assistito da e.tutor, per un minimo di 50 ore. La piattaforma *online* è una *community* in cui i docenti possono condividere esperienze, utilizzare materiali utili per la didattica e pubblicare il loro curriculum. Il sistema di formazione dei neoassunti prevede anche un *peer to peer*, cioè un'osservazione reciproca in classe tra il docente in prova e il tutor individuato dalla scuola, al fine di promuovere scambi di esperienze e incentivare la collaborazione con gli organi collegiali.

Ai sensi dell'art. 439 del T. U., il dirigente scolastico può prorogare di 180 giorni la durata dell'anno di prova, per acquisire maggiori elementi di valutazione in merito alla professionalità del docente neo-assunto.

Gli ambiti di approfondimento laboratoriale degli *innovatori* comprendono varie tematiche di natura disciplinare e didattica: la gestione della classe, alla luce delle problematiche di ordine relazionale che possono insorgervi (educazione all'affettività, inclusione sociale); i bisogni educativi speciali, i disturbi specifici di apprendimento e le disabilità; il sistema nazionale di valutazione, l'alternanza e l'orientamento; l'uso delle TIC e dei contenuti aperti (OER) e il loro impatto sulla didattica e così via.

A proposito di *innovazione*, dopo le indicazioni fornite nel

documento governativo sulla *Buona Scuola*, tra gli "oggetti" di approfondimento per i neoassunti è entrato anche il *coding*, un'altra espressione in lingua inglese, penetrata nei nostri curricula come il *CLIL*, il *Cooperative Learning* e la *Flipped Classroom*.

Per *coding s'* intende il pensiero computazionale, cioè imparare cosa e come pensa il computer e quali codici utilizza per ridurre il divario tra l'uomo e la macchina, tra la realtà e il mondo virtuale, sulla scia dei numerosi studi riguardanti le sue possibili mediazioni didattiche, quali la *Codecademy* o il *CodeDojo*. Con il *coding*, lo studio della programmazione, finora quasi del tutto escluso dall'insegnamento dell'informatica, diventa un intendere le tecnologie non come mezzo, ma come fine, da utilizzare come si fa con i codici (*code*) in una buona codificazione (*coding*) da affidare alla creatività del programmatore. Partendo dalla peculiarità del codice stesso, si raggiungono così le funzionalità e gli obiettivi richiesti e le tecnologie diventano espressione di un approccio dinamico, aperto all'informazione, alla comunicazione ed alla condivisione in tempo reale, consentendoci di vivere bene nella società "liquida" di Bauman.

Ovviamente, l'insegnamento del *coding* a scuola dovrà essere correlato all'età degli allievi e alla necessità di mantenere un approccio che non perda di vista la complessità del pensiero, ma piuttosto incentivi un approccio euristico alla realtà. X

(1) Art. 8, comma 2, del decreto del MIUR, 22 ottobre 2004, n. 270.